

Publicata su Diritto dell'Internet, 2006, n.1, p. 35. Tutti i diritti riservati.

Foto oscene falsamente attribuite pubblicate on line: il danno esistenziale arriva su Internet

Tribunale di Roma, 24 giugno 2005, Giudice Ienzi, E. W. (Avv. Bernardini De Pace) – R. D'A. - D. s.r.l. (contumace)

Internet – Diritti della personalità – Reputazione – Pubblicazione di foto oscene attribuite a personaggio pubblico – Non autenticità della attribuzione – Offesa alla reputazione – Danno esistenziale – Sussistenza.

A seguito della pubblicazione, le foto pornografiche attribuite a una popolare conduttrice televisiva su un noto sito Internet di costume e pettegolezzo politico costituiscono una offesa alla reputazione, identità personale e immagine dell'artista, tutelati in via risarcitoria a titolo di danno esistenziale, in quanto le suddette foto si sono rivelate falsamente riferite al personaggio pubblico.

Abstract

Il presente commento verterà sulle problematiche inerenti al risarcimento del danno esistenziale conseguente alla lesione della reputazione dovuta alla pubblicazione di foto oscene erroneamente attribuite ad una nota conduttrice televisiva. Successivamente si confronterà la sentenza italiana con un analogo caso statunitense approfondendo gli aspetti di diritto comparato e *Internet law* coinvolti nelle fattispecie.

§1. Descrizione del fatto oggetto di causa

Nei primi giorni di settembre del 2002 venivano rese pubbliche sul sito Internet di informazione e costume "D." alcune foto "saffico – pornografiche" attribuite dalla redazione del sito all'attrice e conduttrice televisiva E. W., insieme a un "articolo telematico" di commento alle immagini d'archivio e contenente alcune osservazioni relative al suo seno, giudicato "ancora allo stato naturale". Nei giorni seguenti l'attrice, attraverso il suo avvocato, intimava la rimozione delle fotografie in quanto non raffiguranti la sua persona, contestando anche il contenuto dell'articolo di commento. Nella successiva azione contenziosa, parte attrice sosteneva di aver subito gravi danni patrimoniali a causa di alcuni contratti di prestazione professionale revocati a causa della pubblicazione on line delle suddette false fotografie; altresì precisava che parenti, conoscenti e amici le rivolgevano imbarazzanti domande inerenti all'increpitoso episodio. Ulteriormente a ciò parte attrice asseriva che, oltre all'identità personale, fosse stata lesa anche la sua immagine e la sua reputazione agli occhi del pubblico. In corso di causa, l'attrice provava la falsità dell'attribuzione alla sua persona delle immagini raffiguranti due figure femminili nude in atteggiamenti saffici attraverso la produzione della documentazione medica relativa all'intervento

chirurgico di mastoplastica additiva, risalente a tre anni prima degli scatti fotografici. Insieme a detta documentazione, l'attrice depositava anche una dichiarazione dell'editore della rivista pornografica dalla quale le foto furono tratte, dove esplicitamente si affermava che nelle immagini non era rappresentata E. W.

Il giudice unico del Tribunale di Roma non ha considerato sufficientemente provato il danno patrimoniale che parte attrice affermava di aver subito. Invece ha ritenuto integrata la lesione del diritto alla reputazione a seguito della diffusione del materiale erotico su Internet, riconoscendo il risarcimento del danno esistenziale per la somma di settantamila euro, oltre alle spese legali. Nella valutazione del danno il giudice ha tenuto conto della notorietà della persona offesa nonché del mezzo impiegato: Internet può essere facilmente utilizzato da chiunque e raggiunge rapidamente una notevole diffusione di pubblico.

§2. La configurabilità della lesione del diritto alla reputazione.

Il diritto alla reputazione è compreso nei diritti inviolabili della personalità, alla pari del diritto all'identità, al nome, all'onore, alla riservatezza¹. Anche se nell'ordinamento italiano è assente una specifica previsione civilistica che statuisca il diritto delle persone fisiche e giuridiche alla reputazione², esso trae il suo fondamento normativo³ nel testo dell'art. 2 Cost⁴. Il richiamo ad una "lettura aperta"⁵ dell'art.2 Cost in combinato disposto l'art. 2059 c.c., come letto dalla recente giurisprudenza⁶, permette la tutela risarcitoria di situazioni

¹ V. Zeno Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 55; Id., Voce <Personalità (diritti della)> in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, Torino, Vol. XIII, p. 430; G. Branca e G. Alpa, *Istituzioni di diritto privato*, Bologna, 1992, p. 97; G. Giacobbe, A. Giuffrida, *I diritti della personalità*, G. Cassano, *La tutela della reputazione*, Piacenza, 2002; D. Goetz, *Quantificazione del danno alla reputazione, all'identità personale e all'immagine*, in *Questione Giustizia*, 2004, p.1154; G. Cassano, *Diritto dell'Internet*, Milano, 2005, p. 70 e ss.

² V. Zeno Zencovich, *Onore e reputazione*, cit. p. 55.

³ Un recente orientamento giurisprudenziale afferma che nella tutela della reputazione, l'art. 2 Cost. debba essere inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv " (Cass. Civ., Sez.III, 10 maggio 2001, n. 6507, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 529. Nello stesso senso si veda anche Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in *Giust. civ.* 1994, I 897, con nota di D. Bonamore, *Il diritto al nome, patrimonio irretrattabile della persona umana e segno distintivo della personalità*).

⁴ Corte cost., 10 dicembre 1987 n. 479, (in *Foro it.*, 1989, I, 584), dove viene sancito il "valore assoluto" della persona umana .

⁵ V. Zeno Zencovich, *Onore e reputazione*, cit. p. 68; in giurisprudenza, Cass. Civ., 10 maggio 2001, n. 6507, cit.

⁶ Ci si riferisce alle sentenze Cass. Civ. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. Civ., 31 maggio 2003 n. 8828, entrambe pubblicate su *Giur. it.*, 2004, 29, con nota di M. P. Suppa, *La svolta della Cassazione in tema di danno non patrimoniale: la nuova valenza dell'art. 2059*. Nelle citate sentenze la Suprema

giuridiche aventi la consistenza di diritti soggettivi come il diritto alla reputazione⁷.

Dottrina e giurisprudenza si sono molto spese per enucleare una valida definizione di reputazione, delineandone i confini. In sintesi, è possibile tracciare il cammino dogmatico come segue. La reputazione si distingue dall'identità personale in quanto l'identità personale costituisce la proiezione sociale della personalità del soggetto e della conoscenza che di essa ha la collettività⁸; mentre la reputazione rappresenta un giudizio sulla persona espresso dai consociati⁹. Qualora venga lesa la reputazione, oltre alla falsa conoscenza di fatti che concernono la persona coinvolta, e quindi la verità, viene compromesso anche il valore della persona lesa¹⁰. I fautori della concezione monistica¹¹ dei diritti della personalità umana¹² affermano che questa permette di definire in termini di diritto soggettivo perfetto il diritto alla reputazione¹³; mentre i sostenitori della concezione pluralistica osservano come

Corte afferma che "nel vigente assetto ordinamentale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non può più essere identificato (secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 in relazione all'art. 185 c.p.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. Esso deve essere, piuttosto, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettivi di valutazione economica senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata dall'art. 185 c.p.". Questo indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto l'avvallo della Corte costituzionale con la sentenza 11 luglio 2003, n. 233 (in *Giur. it.*, 2003, 1777, con nota di P. Cendon, P. Ziviz, *Vincitori e vinti (...dopo la sentenza 233/2003 della Corte costituzionale)*).

⁷ G. Cassano, *Diritto dell'Internet*, cit., p. 100.

⁸ V. Zeno Zencovich, *Onore e reputazione*, cit., p. 362; R. Tommasini, *L'identità dei soggetti tra apparenza e realtà: aspetti di una ulteriore ipotesi di tutela della persona*, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981, p. 82.

⁹ V. Zeno Zencovich, *Onore e reputazione*, cit., p. 362.

¹⁰ V. Zeno Zencovich, *Onore e reputazione*, cit., p. 362.

¹¹ In merito al problema della unicità ovvero pluralità dei diritti della personalità la dottrina si è divisa su posizioni antitetiche: da un lato vi è chi sostiene la concezione monistica, la quale si fonda sulla convinzione che non esistono diritti della personalità, ma un unico diritto alla personalità a contenuto indefinito e vario, il quale non è identificabile con la sommatoria delle diverse fattispecie protette da norme specifiche (P. Rescigno, <Personalità (diritto della)>, in *Enc. Giur. Treccani*, s.d., Roma, XIII). A questa si contrappone la concezione pluralistica, secondo la quale i diritti della personalità sono diversi e differenziati tra loro, seppure aventi caratteristiche comuni (A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Milano, 1982). Per una panoramica generale sul dibattito dottrinale si veda V. Zeno Zencovich, Voce <Personalità (diritti della)>, cit. p. 435; P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972; M. Dogliotti, *Le persone fisiche*, in Trattato di diritto civile, diretto da P. Rescigno, *Persone e famiglia*, 2 t.1 1982; D. Messinetti, <Personalità (diritti della)>, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 400.

¹² Cass. Civ., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Mass. giur. it.*, 1996; Cass. Civ., 9 giugno 1998, n. 5658, in *Foro it.*, 1998, I, 2387. In dottrina si veda G. Cassano, *Diritto dell'Internet*, cit., p. 90.

¹³ Sotto questo aspetto va considerato che l'ambito della concezione "monistica" dei diritti della personalità umana quali il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua

attraverso l'aggancio di questa agli artt. 2043 e 2059 c.c. sia possibile l'adeguamento della sfera protettiva dell'individuo alle modificazioni della vita sociale e contro i frequenti attacchi verso la persona umana portati con mezzi sempre più sofisticati¹⁴.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che la reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico¹⁵. Essa va valutata *in abstracto*, cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione intesa come amor proprio¹⁶. A parere della stessa corrente giurisprudenziale è errato considerare il contenuto del diritto alla reputazione più ampio di quello alla riservatezza¹⁷. Qualora così fosse nel caso in cui non sussistesse una lesione alla reputazione non potrebbe neanche sussistere una lesione alla riservatezza, e questo non può essere possibile, in quanto è vero il contrario: è il diritto alla riservatezza ad essere più ampio di quello della reputazione. Esistono dei fatti della vita personale la cui diffusione, seppure non incida sulla reputazione della parte lesa, deve essere impedita¹⁸ perché attinenti alla sfera riservata dell'intimità di una persona¹⁹. In caso contrario si avrebbe una alterazione della verità storica, influenzando sul diritto all'identità personale²⁰ del soggetto lesa.

Per ciò che concerne la fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto, il comportamento posto in essere dalla parte convenuta, ovvero la

unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il titolare ed il bene protetto" (Cass. Civ., 10 maggio 2001, n. 6507, cit.).

¹⁴ G. Cassano, *Diritto dell'Internet*, cit. p. 74.

¹⁵ Cass. Pen., sez. V, 24 marzo 1995, n. 3247

¹⁶ Cass. Civ., 9 giugno 1998, n. 5658, cit.

¹⁷ Cass. Civ. 9 giugno 1998, n. 5658, cit; Cass. Civ. 10 maggio 2001, n. 6507, cit. In dottrina, G. Cassano, *Diritto dell'Internet*, cit. p. 74.

¹⁸ G. Cassano, *Diritto dell'Internet*, cit. p. 74.

¹⁹ La giurisprudenza ha fissato regole molto chiare sul rapporto tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, al fine di non incorrere nella lesione del diritto alla reputazione e all'identità personale altrui. Il punto di equilibrio è stato raggiunto da una sentenza della Corte di cassazione, nota come "decalogo dei giornalisti" e ormai risalente nel tempo, ove viene affermato che "affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta" (Cass. Civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711, con commento di R. Pardolesi, *Diffamazione "indiretta" e responsabilità civile*).

²⁰ G. Cassano, *Diritto dell'Internet*, cit., p. 91; A. Gambaro, *Falsa luce agli occhi del pubblico (false light in public eye)*, in *Riv. dir.civ.* 1981, p. 84. Sempre attuali le considerazioni di questo autore, il quale ammonisce "a non veder travisati, in comunicazioni pubbliche, aspetti non secondari della propria immagine sociale, attraverso l'attribuzione, diretta o indiretta, di connotati diversi da quelli reali".

pubblicazione²¹ sul sito Internet "D." di alcune foto oscene e di un "articolo telematico" in commento alle stesse, configura lesione alla reputazione della parte attrice, stante l'acclarata falsa attribuzione²² del materiale osceno allo specifico personaggio pubblico. L'artista era nota per le sue qualità di soubrette "impegnata in programmi televisivi di intrattenimento, alle volte di taglio sociale, indirizzati anche ai bambini". In questo senso, i fatti descritti nel procedimento hanno contribuito a mutare sensibilmente la percezione che l'opinione pubblica aveva del personaggio televisivo, con le conseguenti ripercussioni anche sulla vita personale dell'istante.

§3. Il conseguente danno esistenziale

Il danno esistenziale è quella figura giuridica, di recente creazione dottrinale²³ e conferma giurisprudenziale²⁴, che ristora una modificazione negativa della

²¹ Per ciò che concerne il diritto di rettifica in Internet, si riscontra l'emanazione di una Raccomandazione del Consiglio d'Europa in data 15 dicembre 2004, Raccomandazione (2004)16, consultabile sul sito Internet www.coe.int. Per un primo commento della dottrina si rinvia a A. Sonaglioni, *Il diritto di rettifica in Internet (alla luce di una recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa)*, in questa Rivista, 2005, p. 385.

²² Recentemente la giurisprudenza di merito ha affermato che "l'attribuzione di un fatto falso ad una persona dalla reputazione già compromessa per gravissimi reati è insuscettibile di esplicitare qualsiasi efficacia lesiva, rappresentando un fatto destinato ad apparire minore" (Corte d'Appello di Roma, 14 febbraio 2005, in *Dir. inf. e inf.*, 2005, p. 256).

²³ La dottrina sul danno esistenziale è ormai vastissima, a titolo esemplificativo si citano: P. G. Monateri, *Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, in *Danno e resp.* 1999, p. 5; P. Ziviz, *Il danno esistenziale preso sul serio*, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, p. 1343; G. Ponzanelli, *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*, in *Danno e Resp.*, 2000, p. 841; F. G. Pizzetti, *Il danno esistenziale approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2000, p. 1352; R. De Matteis, *Il danno esistenziale*, in *Danno e resp.*, 2002, p. 565; P. Cendon, *Il danno esistenziale*, in *Rass. parlam.*, 2002, p. 575; M. Bona, *Il danno esistenziale bussava alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il nuovo art. 2059 c.c.)*, in *Danno e resp.* 2003, p. 941; G. Cassano, *Danno non patrimoniale e simulazione nomofilattica in tema di danno esistenziale*, in *Vita not.*, 2003, p. 446; C. Castronovo, *Il danno alla persona tra essere e avere. Relazione al Convegno nazionale organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano 14-15 novembre 2003*, in *Danno e resp.*, 2004, p. 237; E. Navarretta, *Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2004, p. 3; A. Stefanachi, *La quantificazione del danno esistenziale nella prassi giurisprudenziale: dal criterio equitativo puro all'equazione Liberati*, in *Giur. it.*, 2005, p. 50.

²⁴ Oltre alle due importanti sentenze già citate supra nella nota 6, si ricordano, tra le altre: Tribunale Milano, 21 ottobre 1999, in *Giur. milanese*, 2000, p. 68, in tema di immissioni; Tribunale Torino, 8 agosto 1995, in *Resp. civ. e prev.*, 1996, p. 282; Tribunale Como, 12 ottobre 2001, in *Gius.*, 2002, p. 1086, entrambe in tema di rapporti familiari; Tribunale Vibo Valentia, 17 maggio 2001, in G. Cassano, *Provare, risarcire e liquidare*, cit., p. 163; Tribunale Roma, 7 marzo 2003, in *Giur. it.*, 2003, p. 934, entrambe in tema di sinistri stradali; Tribunale Verona, 26 febbraio 1996, in *Dir. inf. e inf.*, 1996, p. 576, in tema di lesione dell'immagine e dell'identità personale; Pretura Salerno, 17 febbraio 1997, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 2037, in tema di mancata videoripresa nuziale; Corte d'Appello Roma, 10 luglio 2001, in *Corriere giur.*, 2001, p. 1183, in tema di irragionevole durata del processo; Pretura Roma, 2 dicembre 1997, in G. Cassano, *Provare, risarcire e liquidare*, cit., p. 184, in tema di lite temeraria; Giudice di Pace Casamassima, 10 giugno 1999, in *Arch. giur. girecolaz.*, 1999, p. 724; Tribunale penale di Locri, Sez. distaccata di Siderno, 10 giugno 1999, in G.

vita²⁵. Nel corso del tempo, la giurisprudenza ha fissato alcune condizioni necessarie affinché possa ravvisarsi il danno esistenziale. Esse vanno riscontrate nella:

- 1) violazione del diritto alla qualità della vita ovvero alla libera estrinsecazione della personalità, con modificazioni peggiorative nella sfera personale del soggetto leso;
- 2) nell'ingiustizia del danno secondo gli usuali parametri dell'art.2043 c.c. o in base a presunzioni di legge;
- 3) nesso di causalità tra il comportamento lesivo e il danno che deve tradursi in giudizio di proporzionalità o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose;
- 4) consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno;
- 5) mancanza di danno biologico²⁶.

Oltre alla sussistenza di queste condizioni, il danneggiato deve risultare titolare di una situazione soggettiva meritevole di tutela, la cui violazione sia suscettibile di riflettersi negativamente sulla sua sfera di realizzazione personale²⁷.

Il rapporto tra offesa alla reputazione e danno esistenziale è stato bene messo in luce da una recente dottrina, la quale afferma: "l'offesa alla reputazione può provocare al soggetto passivo una serie di ripercussioni esistenziali negative - quali, ad esempio, l'isolamento da parte dei conoscenti, degli amici e della famiglia- che difficilmente possono essere ricondotte all'ambito proprio del danno patrimoniale o del danno morale e che possono ora trovare modo di risarcimento per mezzo della nuova categoria del danno esistenziale²⁸".

Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno esistenziale "inteso come offesa al diritto della persona ad un'esistenza serena". La domanda è stata accolta dal giudice romano perché sono stati portati in causa elementi probatori sufficienti a dimostrare che in seguito alla diffusione della notizia l'attrice abbia trascorso un serio periodo di disagio e abbia condotto una vita differente da quella precedente, astenendosi dal fare le cose che le erano più consuete, quali frequentare sfilate di moda o eventi mondani, e addirittura trascurando l'ordinaria gestione domestica. Tale reazione rientra nella descrizione delle fattispecie risarcibili a titolo di danno esistenziale, il quale ristora "ogni

Cassano, *Provare, risarcire e liquidare*, cit., p. 186; Tribunale di torre Annunziata, 25 marzo 2002, in *Famiglia e diritto*, 2002, p. 509, in tema di procreazione e nascite; Tribunale Genova, 29 novembre 2002, in G. Cassano, *Provare, risarcire e liquidare*, cit., p. 195, in tema di responsabilità professionale; Tribunale Milano, 15 marzo 2001, in *Giur. it.*, 2002, p. 78 in tema di molestie; Tribunale Milano, 8 giugno 2000, in G. Cassano, *Provare, risarcire e liquidare*, cit., p. 207, in tema di protesto.

²⁵ P. Ziviz, *Ingiustizia e danno esistenziale*, in *Persona e danno*, (a cura di P. Cendon), II, Milano 2004, p. 1168.

²⁶ Tribunale Milano, 8 giugno 2000, cit.

²⁷ P. Ziviz, *Ingiustizia e danno esistenziale*, cit.

²⁸ F. Verri, V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Milano, 2003, p. 90.

comportamento illecito che si traduca in una limitazione della personalità dell'individuo, nell'ambito familiare, ricreativo e lavorativo"²⁹. L'attrice viene risarcita nel suo non poter più fare ovvero condurre la vita precedente³⁰ a causa del forte disagio provato in seguito alla pubblicazione delle fotografie falsamente attribuite.

§4. Il ruolo di Internet tra la lesione al diritto alla reputazione e il danno esistenziale

Internet, la Rete delle reti, è entrata di prepotenza nella vita quotidiana delle persone diventando uno strumento irrinunciabile di studio, lavoro e divertimento. Essa ha modificato il rapporto di ciascuno con lo spazio e con il tempo, ma anche con se stessi: al fine di essere sicuri del proprio valore, del proprio rapporto con il mondo esterno parrebbe indispensabile venire segnalati nei risultati delle ricerche dei *Search Engines* quali *Google* ovvero *Yahoo!*. Si può sostenere che nella fattispecie in esame la Rete sia stata un punto di riferimento per la specifica quantificazione del danno esistenziale liquidato per i motivi sopra esposti. Nel caso illustrato, la liquidazione del danno esistenziale è stata stimata equa in settantamila euro in considerazione della notorietà del personaggio, ma soprattutto in considerazione del mezzo impiegato, ovvero Internet. Afferma il giudice romano che "Internet può essere facilmente utilizzato da chiunque e raggiunge rapidamente una notevole diffusione". Anche la dottrina penalistica si è posta tale problema, evidenziando come, in caso di diffamazione attraverso Internet, sia opportuno definire il ruolo che la rilevanza del numero degli utenti raggiungibili possa assumere nel calcolo dell'aggravante dell'offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità³¹. Internet svolge il ruolo di cassa di risonanza esponenziale, dove gli effetti e le conseguenze del materiale diffuso sulla Rete si riverberano nella sfera personale degli individui dopo molto tempo dal compimento dei fatti³² e a grande distanza dal luogo della realizzazione degli stessi.

²⁹ Tribunale di Milano, 15 marzo 2001, in *Giur. it.*, 2002, 78, con commento di G. Cassano, *Il risarcimento del danno esistenziale a tutto (troppo) tondo*.

³⁰ G. Cassano, *Provare, risarcire e liquidare il danno esistenziale*, Milano, 2005, p. 4; P. Cendon, *Voci del verbo fare*, in *Persona e danno*, cit., §33;

³¹ L. Scopinaro, *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2000, p. 627. Si rileva che su questo punto la dottrina penalistica si divide: vi è chi sostiene la rilevanza dell'utilizzo di Internet in solo in merito alla natura del mezzo (L. Scopinaro, *Internet*, cit., p. 632). Vi è invece chi sostiene che sia rilevante l'estensione numerica degli utenti raggiungibili dal messaggio diffamatorio (O. Torrani, S. Parise, *Internet e diritto*, 1998, Milano, p.25).

³² Ciò è possibile sia in riferimento all'uso della c.d. *Google cache*, o più propriamente *cache* (memoria) dei motori di ricerca. Essa consiste nella realizzazione di copie delle pagine web salvate presso i server di un motore di ricerca. Queste vengono utilizzate dai *Search Engines* principalmente per eseguire ricerche locali all'interno delle pagine, ed offrire la possibilità di vedere una copia, per quanto non aggiornata, di una pagina non disponibile, sia per problemi momentanei o perché è stata rimossa dal server originale (materiale tratto da <http://it.wikipedia.org/wiki/Cache>, consultato in data 6 ottobre 2005).

§5. *Il contributo del diritto comparato: il caso Blumenthal vs Drudge*

Il diritto comparato contribuisce al dibattito con una sentenza della *U.S. District Court of Columbia*, relativa al caso *Blumenthal v. Drudge*³³. I fatti di causa sono analoghi: un sito Internet di pettegolezzo politico, il *Drudge Report*³⁴ pubblicò sulle proprie pagine web che uno dei consiglieri dell'allora Presidente degli Stati Uniti Clinton avesse abusato della moglie. La notizia si rivelò falsa. Il *columnist* americano pubblicò la smentita nei giorni immediatamente successivi, ma l'uomo politico lo citò ugualmente in giudizio chiedendo un risarcimento di trenta milioni di dollari³⁵. Insieme al giornalista, venne citato in giudizio anche l'Internet Provider *America on line*³⁶ legato da un contratto al *Drudge Report*, sulla base del quale l'Internet Provider distribuiva la newsletter del *columnist* ai suoi sottoscrittori dietro il pagamento di 3000 dollari mensili. La questione poneva nuove domande soprattutto sul ruolo che l'Internet Provider aveva nella diffusione della falsa notizia, ovvero se esso doveva considerarsi un editore o semplicemente un distributore, altresì in considerazione del grande numero di abbonati alla newsletter. La decisione della Corte distrettuale condannò per il *tort of defamation*³⁷ l'Internet Provider convenuto, in quanto legato da un rapporto contrattuale con l'autore materiale dell'illecito. Osservava il giudice americano che Internet non ha confini territoriali: il "qui" nella Rete è "ovunque" ci sia un accesso Internet³⁸. Detto mezzo di comunicazione è fondamentalmente differente dalle altre forme di

³³ 992 F.Supp. 44, 26 Media L. Rep. 1717, 12 Communications Reg. (P&F) 367. In dottrina, M. J. Kane, *Blumenthal v. Drudge*, in 14 *Berkeley Tech. L.J.* 483, 1999; B. J. Waldman, *A Unified Approach To Cyber-Libel: Defamation On The Internet, A Suggested Approach*, in 6 *Rich. J.L. & Tech.* 9, 1999; R. M. O'Neil, *The Drudge Case: A Look At Issues In Cyberspace Defamation*, in 73 *Wash. L. Rev.* 623, 1998.

³⁴ Definito quale "the Internet's first political gossip columnist" (M. Godwin, *Cyberrights. Defending the Free Speech in the Digital Age*, New York, 1998, p. 94).

³⁵ La vicenda era ulteriormente complicata dalla circostanza che il *columnist* rifiutò di rivelare il nome della sua fonte, la quale rimase anonima facendo sorgere dubbi relativamente alla estensione dei benefici della stampa anche ad un sito Internet (G.M. Riccio, *La responsabilità civile degli internet providers alla luce della direttiva n. 2000/31/CE*, in *Revista electrónica de derecho informático*, 2002, consultata in data 12 ottobre 2005 al sito Internet <http://comunidad.vlex.com/redi/>).

³⁶ "The world's largest interactive computer service. AOL's more than nine million subscribers use the AOL service as a conduit to receive and disseminate vast quantities of information by means of modern connections to AOL's computer network." (Us. District Court, *Blumenthal v. Drudge*, cit.).

³⁷ Com'è noto, il *tort of defamation* si realizza in una dichiarazione volta a gettare discredito su di un soggetto, ledendone l'onore, la reputazione e la stima di cui godeva nel contesto sociale di appartenenza. La *defamation* può essere suddivisa in due differenti fattispecie: il *libel*, che si verifica quando la dichiarazione sia diffusa per mezzo di un supporto duraturo, e lo *slander*, che invece presuppone una diffusione in forma transitoria della dichiarazione (G. M. Riccio, *La responsabilità civile*, cit.; Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione*, cit. p. 23).

³⁸ "To paraphrase Gertrude Stein, as far as the Internet is concerned, not only is there perhaps "no there there," the "there" is everywhere where there is Internet access" (Us. District Court, *Blumenthal v. Drudge*, cit.).

comunicazione di massa in tre importanti aspetti: innanzitutto Internet è in grado di contenere un numero illimitato di fonti di informazione; in secondo luogo Internet non possiede guardiani in quanto non vi sono editori o correttori di bozze che controllino ciò che viene pubblicato, ed infine gli utenti dell'informazione su Internet sono anche i suoi produttori. In altri termini, Internet ha trasferito l'obiettivo delle comunicazioni di massa al singolo individuo³⁹. Chiunque ora può comunicare con milioni di persone sconosciute dalla comoda poltrona di casa propria, con un investimento minimo di tempo e di denaro, esponendo il diritto al rispetto della reputazione e dell'onore altrui a rischi mai conosciuti in precedenza⁴⁰.

Il ruolo dell'Internet provider *America on line*, a giudizio della corte americana, non può essere circoscritto alla prestazione di un servizio tecnico, ma risulterebbe più ampio, comprendendo un obbligo di controllo sulla liceità delle informazioni veicolate.

Questa decisione si inserisce nel vivace dibattito statunitense in tema di lesione della reputazione. Sul punto si è aperto un interessante dibattito sulle regole di responsabilità da applicare nei casi statunitensi di *defamation*. Le Corti si sono divise facendo ricorso sia alle regole relative alla responsabilità editoriale⁴¹, sia agli ordinari criteri di imputazione fondati sulla responsabilità per colpa⁴², come nel caso *Blumenthal v. Drudge*. A risolvere la questione è intervenuto il legislatore federale con l'emanazione del *Communications Decency Act*⁴³, nel

³⁹ Ci si riferisce innanzitutto al fenomeno dei bloggers, ovvero dei curatori di un blog. Nel gergo di Internet la parola "blog" risulta dalla contrazione di web log, ovvero "traccia su rete". Esso è un luogo dove si può (virtualmente) stare insieme agli altri internauti esprimendo liberamente la propria opinione. Si tratta di *web* gestito in modo autonomo dove si tiene traccia (*log*) dei pensieri, come se si trattasse di un diario personale del curatore. Ciascuno vi scrive, in tempo reale, le proprie idee e riflessioni. In questo luogo cibernetico si possono pubblicare notizie, informazioni e storie di ogni genere (tratto da <http://it.wikipedia.org>, consultato in data 12 ottobre 2005).

⁴⁰ Us. District Court, *Blumenthal v. Drudge*, cit.

⁴¹ Come nel caso *Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co.*, 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995). In dottrina, G. M. Riccio, *La responsabilità civile*, cit.; D. Miranda, *Defamation In Cyberspace: Stratton Oakmont, Inc. V. Prodigy Services Co.*, in 5 *Alb. L.J. Sci. & Tech.* 229, 1996; M. Jacobson, *Prodigy: It May Be Many Things To Many People, But, It Is Not A Publisher For Purposes Of Libel, And Other Opinions*, in 11 *St. John's J. Legal Comment.* 673.

⁴² *Daniel v. Dow Jones*, 520 N.Y.S. 2d 334 (N.Y. Civ. Ct. 1987); *Cubby v. CompuServe*, 776 F. Supp. 135 (S.D.N.Y. 1991); *Zeran v. AOL*, 958 F. Supp. 1124 (E.D. Va. 1997), aff'd 129 F. 3d 327 (4th Cir. 1997), cert. denied, 524 U.S. 937 (1998); *Does, 1-30 v. Franco Productions*, 99 C 7885 (N.D. Ill. 2000); *Aquino v. ElectricCiti Inc.*, 26 Med. L. Rptr. 1032 (Cal. Sup. Ct. 1997); *Jane Doe One, et al. v. Shannon Oliver, et al.*, Conn. Supp. 406, 755 A.2d 1000 (Sup. Ct. Conn. 2000); *Randall Stoner v. Ebay Inc., et al.*, Civ. No. 305666 (Cal. Sup. Ct. 2000). In dottrina, G. M. Riccio, *La responsabilità civile*, cit.; A. Pantazis, *Zeran V. America Online, Inc.: Insulating Internet Service Providers From Defamation Liability*, in 34 *Wake Forest L. Rev.* 531, 1999.

⁴³ Il *Communication Decency Act* è una parte del *Telecommunications Act* del 1996. Questa disposizione ha conosciuto l'intervento della Corte Suprema nel caso *Reno v. ACLU, U.S. Supreme Court* del 26 giugno 1997, pubblicata in italiano su *Dir. inf. e inf.*, 1998, p. 64, nella traduzione di V. Zeno-Zencovich. La Corte Suprema americana ha eliminato dalla legge i §§ 223

quale viene negata – al § 230 (c)(1) - l'equiparazione dei fornitori dei servizi internet ai soggetti che operano nel settore della stampa⁴⁴.

§6. Conclusioni

Internet, strumento della velocità e della molteplicità, ha sensibilmente accresciuto le fonti di informazione, le possibilità di scambio, le occasioni di incontro mutando la vita di ciascuno, come è noto a coloro che per qualsiasi motivo interagiscono con la Rete. La suddetta velocità tende anche a mutare i rapporti di forma tra le persone, a semplificare il linguaggio, a rendere essenziali le comunicazioni. Questa sentenza del giudice italiano, insieme alle disposizioni normative statunitensi, fanno da monito: che la velocità e la semplicità nelle comunicazioni non cancellino la cautela e la doverosa verifica delle fonti prima di "postare" una qualsiasi notizia ovvero informazione sul web.

La questione apparirebbe ad un osservatore poco attento e superficiale limitata ad una mera portata didattica, invece essa è più profonda e merita di essere esaminata: il valore del concetto di diffamazione e di danno alla reputazione su Internet. Anche su questo punto i *policymakers* si sono divisi: c'è chi pensa che la difesa stia proprio nella velocità di Internet: il diffamato può facilmente e rapidamente smentire le falsità pubblicate sul suo conto⁴⁵. Chi sostiene l'opinione contraria afferma che la diffamazione, una volta trasmessa via Internet, può raggiungere più persone attraverso l'effetto moltiplicatore delle e-mail, quindi sebbene più evanescente nella sua forma, la diffamazione via web ha un impatto permanente rispetto a quella tradizionale⁴⁶. In realtà, entrambe le posizioni hanno un fondo di verità; tuttavia, è inevitabile che il concetto di

(a) e 223 (d), nel passaggio in cui vietavano «*the knowing transmission of obscene or indecent messages to any recipient under 18 years of age*» e «*the knowing sending or displaying of patently offensive messages in a matter that is available to a person under 18 years of ages*». Il *Communication Decency Act* prevede altresì la *Good Samaritan Clause* - § 230 (c)(2)(A) – che si applica all'Internet Provider che, dimostrata la sua buona fede, impedisca l'accesso alle informazioni ritenute offensive, oscene o lesive a qualsiasi titolo dei diritti altrui (G. M. Riccio, *La responsabilità civile*. cit; S. Beckett Boehm, *A Brave New World Of Free Speech: Should Interactive Computer Service Providers Be Held Liable For The Material They Disseminate?*, in 5 *Rich. J.L. & Tech.* 7, 1998, p. 1; M. L. Rustad, T. H. Koenig, *Rebooting Cyberspace*, in 80 *Wash. L. Rev.* 335, 2005). La stessa clausola viene applicata quando l'Internet Provider agisca su istanza di un utente che gli indichi l'illiceità dell'informazione (G. M. Riccio, *La responsabilità civile*. cit; N. Fried, *Dodging the Communications Decency Act when Analyzing Libel Liability of On-line Services: Lunney v. Prodigy Treats Service Provider like Common Carrier*, in 1 *Columbia Science & Tech. Law Rev.*, 1999, p. 1; M.A. Ravn, *Navigating Terra Incognita: Why the Digital Millennium Copyright Act Was Needed to Chart the Course of Online Service Provider Liability for Copyright Infringement*, in 60 *Ohio St. L.J.*, 1999, p. 755).

⁴⁴ G. M. Riccio, *La responsabilità civile*, cit.

⁴⁵ Come indicato dalla Raccomandazione (2004)16 del Consiglio d'Europa. In dottrina, M. Godwin, *Cyberrights. Defending*, cit.

⁴⁶ R. M. O'Neil, *The Drudge Case*, cit.

reputazione perderà forza⁴⁷ in una società virtuale composta da milioni di persone in contatto tra loro attraverso il Web.

Elena Falletti

⁴⁷ E. Moglen, P. S. Karlan, *The Soul Of A New Political Machine: The Online, The Color Line And Electronic Democracy*, in *34 Loy. L.A. L. Rev.* 1089, 2001, p. 1092.